



Ministero dell'Istruzione

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"

Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) - ☎ +39 035 319338 - Cod. Mecc. BGIS03800B

PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it -

Cir. n. 037

Bergamo, 06 ottobre 2021

A TUTTO IL PERSONALE DELL'ISTITUTO AGLI STUDENTI

Oggetto: violazione del divieto di fumo e relativo sistema sanzionatorio

Con la presente si segnala che, nonostante oramai da anni sia vigente il divieto di fumo negli ambienti scolastici e nelle loro pertinenze, detto divieto, in diverse occasioni, non sembra essere rispettato in maniera puntuale.

Nel ricordare che il divieto di fumo è stabilito dalla legge appare utile ribadire che tale divieto di fumo trae origine dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni tra le quali ricordiamo la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51) che disciplina il **divieto di fumo nei locali pubblici** e la Legge n. 128/2013 (art. 4) che **estende il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione**. Lo stesso articolo 4 al comma 2 **vieta l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi oltre che nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale**.

In caso di violazione, oltre alle sanzioni contemplate dal regolamento disciplinare dell'Istituto, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una sanzione amministrativa da euro 27,50 a euro 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Tutti sono invitati ad una puntuale osservanza di quanto sopra indicato al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.

Certo che la presente comunicazione sortirà gli effetti sperati, ringrazio anticipatamente per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

dott. Brizio Luigi Campanelli

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016
Cod. Fisc. 80028780163 - IBAN Banca: IT78U0569611102 000002597X17 -
 <http://www.istitutoguidogalli.edu.it>

